Nel procedimento 212/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS

e

LÉON BODSON,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativo al trasferimento al regime pensionistico delle Comunità europee delle spettanze attuariali maturate presso gli enti pensionistici di uno Stato membro,

LA CORTE (Seconda Sezione)

composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle CCEE, si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta

Il sig. Léon Bodson, dipendente del Parlamento europeo, inoltrava domanda alla

Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo, affinché l'equivalente delle sue spettanze attuariali maturate nei periodi d'assicurazione compiuti sotto il regime pensionistico degli impiegati privati del Granducato del Lussemburgo venisse versato al regime pensionistico delle Comunità.

Il Consiglio di direzione della Caisse, con provvedimento 22 febbraio 1977, rifiutava di ottemperare a tale domanda.

Il ricorso proposto contro il suddetto provvedimento al Conseil arbitral des assurances sociales veniva a sua volta respinto, il 1° luglio 1977, in quanto la legge lussemburghese 29 agosto 1951 (artt. 10, e da 64 a 68) non contempla il versamento dell'equivalente attuariale e l'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee non riguarda la materia in questione, poiché disciplina unicamente le modalità di pensione dei dipendenti europei, senza pregiudicare quelle riguardanti regimi di pensione nazionali anteriormente competenti.

Il 1° luglio 1977, il Bodson interponeva appello dinanzi al Conseil supérieur des assurances sociales, il quale, con sentenza 1° dicembre 1977, riconosceva il diritto al trasferimento richiesto, la cui attuazione dipendeva soltanto dalla scelta dell'interessato, e rinviava la pratica dinanzi alla Caisse de pension des employés privés per il calcolo delle spettanze attuariali.

Il 23 febbraio 1978, la Caisse de pension des employés privés impugnava tale sentenza con ricorso in cassazione ma, con sentenza 23 novembre 1978, veniva dichiarata «decaduta dal ricorso».

Sucessivamente, il Consiglio di direzione della Caisse de pension des employés privés, con provvedimento 17 luglio 1979, stabiliva l'importo delle spettanze di pensione maturate dal Bodson, da trasferire ai sensi dell'art. 18 della legge 16 dicembre 1963, relativa al coordinamento dei regimi pensionistici, modificata dalla legge 14 marzo 1979.

In seguito a ricorso del Bodson, il Conseil arbitral des assurances sociales, con sentenza 28 novembre 1979, annullava la decisione del Consiglio di direzione della Caisse de pension ritenendola in contrasto con la sentenza 1° dicembre 1977 del Conseil supérieur des assurances sociales, con cui era stato disposto il trasferimento attuariale delle spettanze di pensione maturate, conformemente alla scelta dell'interessato. L'appello interposto dalla Caisse de pension veniva respinto nel merito dal Conseil supérieur des assurances sociales, con sentenza 17 luglio 1980.

Contro tale sentenza, la Caisse de pension des employés privés proponeva ricorso in cassazione.

Con sentenza 25 giugno 1981, la Corte di cassazione del Lussemburgo ha dichiarato ricevibile il ricorso, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee vada interpretato nel senso che può costituire vuoi l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate vuoi il forfait di riscatto dovuto dalla Cassa pensione, l'ammontare dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) effettivamente versati ad un regime pensionistico nazionale (regime contributivo) o/e fitti-

ziamente calcolati (regime non contributivo), maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno d'iscrizione».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1981. Con ordinanza 11 novembre 1981, La Corte ha respinto una domanda d'intervento della Union syndicale di Lussemburgo a sostegno delle conclusioni Bodson.

Con ordinanza 9 dicembre 1981 la Corte, dato che nessuno Stato membro e nessun ente, parte in causa, aveva chiesto che la lite fosse decisa in seduta plenaria, ha rimesso la causa alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Bodson, rappresentato dall'avv. V. Biel, del foro di Lussemburgo; il Governo lussemburghese, rappresentato da J. Weyland, direttore delle relazioni economiche internazionali presso il ministero degli esteri; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Baeyens, consigliere giuridico principale, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad instruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia

1. Il *sig. Bodson* osserva, in via preliminare, che, a seguito della sentenza 1° dicembre 1977 del Conseil supérieur des assurances sociales del Lussemburgo, non si può più mettere in discussione il diritto di scelta del dipendente tra l'equivalente attuariale e il forfait di riscatto delle spettanze di pensione. Pertanto, la questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se la modalità di calcolo degli importi da versare al Bodson rappresenta l'equivalente attuariale.

Egli sostiene, al riguardo, che la Corte di cassazione avrebbe dovuto estendere la sua questione, chiedendo se potesse trattarsi, in ultima analisi, di un compromesso tra le due nozioni del forfait di riscatto speciale e del forfait di riscatto normale. Tuttavia, in mancanza di una questione che egli qualifica «intermedia», presenta le sue osservazioni tenendo conto delle due alternative della questione sottoposta alla Corte.

Nel caso in cui si tratti di forfait di riscatto, egli accetta la tesi della Caisse des employés privés, secondo cui il trasferimento della totalità dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) non rappresenta il forfait di riscatto, quale è stato definito ed applicato in passato dagli enti previdenziali.

Qualora si tratti dell'equivalente attuariale, la legislazione lussemburghese in materia di previdenza sociale conosce perfettamente il tenore e la definizione di tale nozione. Orbene, non può accettarsi l'opposta pretesa della Caisse.

Il Bodson osserva poi che la definizione di «equivalente attuariale» si desume dall'art. 8 dell'allegato VIII dello Statuto del personale e, pertanto, il calcolo stabi-

lito dalla Caisse, vale a dire contributi versati dal datore di lavoro e dall'assicurato, maggiorati degli interessi al 4 %, non corrisponde alla suddetta definizione, trattandosi in realtà di mero rimborso dei contributi. Orbene, tali contributi non vengono attualizzati come dovrebbero esserlo nel caso in cui si fosse veramente voluto applicare il regime dell'equivalente attuariale.

Ribattendo alla tesi della Caisse secondo cui la legge 14 marzo 1979 aveva stabilito un regime a forfait, egli sostiene che il corollario indispensabile di tale tesi consiste nel dichiarare che tale regime non si basa sul forfait di riscatto, definito in passato dalla legislazione previdenziale lussemburghese, né sull'equivalente attuariale, ma su un compromesso ibrido e di ripiego, un forfait di riscatto speciale e ad hoc.

Il Bodson sostiene quindi l'incompatibilità della legge lussemburghese, dopo la modifica del 1979, con l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, in quanto non consente di attribuire ai dipendenti un equivalente attuariale per il quale essi possano optare.

2. Il *Governo lussemburghese* sostiene che l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale non attribuisce diritti soggettivi al dipendente nei confronti di uno Stato membro o dei suoi enti previdenziali. A suo avviso, trattasi di una disposizione statutaria che disciplina i rapporti tra il dipendente e l'istituzione comunitaria presso la quale presta servizio, e l'interessato non ha quindi il diritto d'imporre all'ente previdenziale del proprio Stato d'origine di versare l'importo da trasferire in un modo piuttosto che nell'altro. In mancanza, nel diritto nazionale di uno Stato membro, di disposizioni che consentano il suddetto trasferimento, il diritto di cui all'art. 11, n. 2, dello Statuto non può concretarsi.

Il legislatore lussemburghese, tuttavia, ha creato, con la legge 14 marzo 1979, un ambiente giuridico favorevole al concretarsi dei diritti dei singoli, ma nell'ambito dei regimi pensionistici interessati. Tenuto conto dei sistemi di finanziamento su cui si basano i regimi lussemburghesi, va quindi esclusa la scelta del trasferimento in base all'equivalente attuariale.

Il Governo sostiene inoltre che la nozione di «valori attuariali» cui si riferisce la sentenza 18 luglio 1980 del Conseil supérieur des assurances sociales, viene usata in un ambito molto ristretto che riguarda unicamente il valore attuariale delle spettanze maturande dal beneficiario di una pensione. Pertanto, essa non può stabilire l'esistenza generalizzata della nozione di «equivalente attuariale» nella legislazione lussemburghese da applicarsi ad un assicurato attivo e riguardante le sue spettanze di pensione.

Inoltre, il sistema di finanziamento in vigore nel Lussemburgo non prevede la costituzione di riserve legali. Solo al momento del realizzarsi del rischio le riserve necessarie per il finanziamento delle prestazioni vengono costituite mediante i contributi versati durante l'anno in corso. È quindi inconcepibile restituire ad un assicurato attivo il valore attuale dei suoi diritti maturandi.

Ne consegue che solo il trasferimento del forfait di riscatto è possibile a norma delle leggi lussemburghesi, le quali, dopo la recente modifica, consentono il trasferimento dell'importo globale dei contributi versati, cui si aggiungono gli interessi al 4 %, a differenza di quanto avveniva in precedenza. Le stesse modalità si applicano, conclude il Governo lussemburghese, anche ai regimi pensionistici non contributivi.

3. La *Commissione* esamina innanzitutto le norme dello Statuto del personale in cui figura la nozione di «equivalente attuariale» delle spettanze di pensione d'anzianità. Dall'insieme dei testi si ricava, secondo la Commissione, che qualsiasi spettanza di pensione, nell'ambito del regime comunitario, viene calcolata su base attuariale, non già di ripartizione.

In relazione alla questione sollevata, la Commissione sostiene che l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto offre al dipendente la scelta fra il trasferimento o no delle spettanze di pensione maturate prima dell'entrata in servizio presso la Comunità, ma non può essere interpretato nel senso che gli attribuisca un diritto d'opzione fra le due modalità di calcolo. L'alternativa contemplata dell'articolo in questione è dovuta alla diversità, fra e negli Stati membri, dei regimi previdenziali disciplinati da leggi proprie. Secondo la Commissione, spetta al regime nazionale stabilire in ultima analisi se il dipendente abbia maturato spettanze di pensione, e se abbia diritto a trasferire o il forfait di riscatto, o il suo equivalente attuariale.

Concludendo, essa propone di risolvere la questione come segue:

«L'importo dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) effettivamente versati ad un regime pensionistico nazionale (regime contributivo), maggiorato degli interessi composti del 4 % a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno di iscrizione, come stabilito dall'art. 7, n. 1, della legge 14 marzo 1979, ad integrazione dell'art. 8 della legge emendata 16 dicembre 1963, può costituire il forfait di riscatto dovuto dalla cassa pensione, ai sensi dell'art. 11, n. 2, 1° comma, secondo trattino, dell'allegato VIII dello Statuto del personale europeo.

Viceversa, l'importo dei contributi fittiziamente calcolati in un regime non contributivo può costituire l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione d'anzianità maturate sotto un regime di pensione nazionale ai sensi dell'art. 11, n. 2, 1° comma, primo trattino, dell'allegato VIII, nel caso in cui il calcolo viene effettuato in base a tavole attuariali, in particolare con riferimento all'età dell'iscritto, non già su basi a forfait che non tengano conto della sua posizione personale».

III — La fase orale del procedimento

La Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo, con l'avv. Beghin, del foro di Lussemburgo; il sig. Bodson, con l'avv. Biel, del foro di Lussemburgo; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, P. Baeyens, in qualità di agente, as-

sistito dal perito M. Capograssi, hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto alle domande della Corte all'udienza del 21 gennaio 1982.

L'agente della Commissione ha dichiarato che, in seguito alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981, in causa 137/80, Commissione c/ Belgio, essa rinunciava ad insistere sul complesso delle proprie osservazioni scritte. La Commissione propone pertanto di cancellare completamente la seconda parte della sua proposta di soluzione della questione pregiudiziale e di modificare il testo della stessa nel senso che «secondo la Commissione, il dipendente deve poter esercitare il diritto di trasferire le proprie spettanze pensionistiche nell'ambito del regime nazionale, vuoi mediante il forfait di riscatto, vuoi mediante l'equivalente attuariale, sempre che il forfait di riscatto sia collegato ad un periodo contributivo che si mantenga nei limiti ragionevoli». La Corte ha preso atto di questa dichiarazione.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 febbraio 1982.

In diritto

1 Con ordinanza 25 giugno 1979, pervenuta alla Corte il 20 luglio 1981, la Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee per stabilire se l'ammontare dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) effettivamente versati ad un regime pensionistico nazionale (regime contributivo) e/o fittiziamente calcolati (regime non contributivo), maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno d'iscrizione, possa costituire, ai sensi della suddetta disposizione, vuoi l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate presso l'impresa datrice di lavoro, vuoi il forfait di riscatto dovuto dalla Cassa pensione dell'impresa in questione al momento del collocamento a riposo.

2 La questione è sorta nell'ambito di una lite tra la Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo ed il sig. Léon Bodson il quale, dopo essere stato impiegato privato in Lussemburgo, diveniva dipendente del Parlamento europeo ed inoltrava domanda alla Caisse de pension des employés privés affinché l'equivalente attuariale delle sue spettanze di pensione di anzianità

maturate sotto il regime previdenziale nazionale fosse trasferito al regime pensionistico delle Comunità.

3 In seguito al rifiuto opposto dalla Caisse, l'interessato adiva il Conseil arbitral des assurances sociales, ed avendo questo respinto la domanda, interponeva appello dinanzi al Conseil supérieur des assurances sociales il quale, con sentenza 1° dicembre 1977, riconosceva il diritto al trasferimento dell'equivalente attuariale richiesto, motivando che spettava all'interessato effettuare la scelta offertagli dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale.

4 Con provvedimento 17 luglio 1979, la Caisse de pension des employés privés stabiliva l'importo delle spettanze di pensione maturate da trasferire conformemente al regime di cui all'art. 18 della legge 16 dicembre 1963, relativa al coordinamento dei regimi pensionistici, modificata dalla legge 14 marzo 1969, la quale contempla, a favore dei dipendenti comunitari ed internazionali, la possibilità di trasferire un'ammontare equivalente alla somma dei contributi versati tanto dall'assicurato quanto dal datore di lavoro, maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno d'iscrizione, in quanto la legislazione lussemburghese non conosce la nozione di «equivalente attuariale delle spettanze di pensione d'anzianità».

5 Detto provvedimento veniva annullato dal Conseil arbitral des assurances sociales con sentenza 28 novembre 1979 pronunziata in seguito al ricorso dell'interessato, per il motivo ch'esso era in contrasto con la sentenza 1° dicembre 1977 del Conseil supérieur des assurances sociales il quale, in seguito, con sentenza 17 luglio 1980, respingeva l'appello interposto dalla Caisse de pension la quale proponeva ricorso in cassazione.

6 In tale situazione, la Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee vada interpretato nel senso che può costituire vuoi l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate vuoi il forfait di riscatto dovuto dalla Cassa pensione, l'ammontare dei contributi (quota del datore di lavoro e quota dell'assicurato) effettivamente versati ad un regime pensionistico nazionale (regime contributivo) o/e fittiziamente calcolati (regime non contributivo), maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno d'iscrizione».

7 Il calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Stattuo del personale per il trasferimento delle spettanze di pensione maturate sotto i regimi nazionali, ha la funzione di capitalizzare il valore di una prestazione periodica futura ed eventuale e risulta pertanto dal calcolo del capitale corrispondente alla pensione, di cui l'interessato ha maturato il diritto sul piano nazionale, applicandovi un interesse di sconto in ragione del carattere anticipato del versamento rispetto alla scadenza, ed un coefficiente di riduzione commisurato al rischio di morte del beneficiario prima della data di scadenza e determinato in funzione dell'età dell'assicurato e dei tassi di mortalità, essendo questi due elementi proporzionali al periodo intercorrente fra il momento della liquidazione dell'equivalente attuariale e quello dell'attribuzione della pensione.

8 Il calcolo del forfait di riscatto, invece, può consistere, nei regimi assicurativi di carattere contributivo, nel sommare i contributi versati dall'assicurato ed eventualmente quelli versati dal datore di lavoro, contributi cui possono essere aggiunti degli interessi.

9 Ne consegue che il regime nazionale descritto nella questione sollevata dal giudice a quo, caratterizzato dalla mancanza del calcolo della pensione da versarsi alla scadenza di legge o della capitalizzazione della pensione medesima secondo le modalità sopra indicate, non può costituire un sistema di equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate dall'interessato sotto il regime nazionale.

10 Il regime nazionale così descritto può invece qualificarsi come sistema di calcolo del forfait di riscatto.

11 È pertanto opportuno risolvere la questione sollevata dalla Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo nel senso che:

La somma dei contributi versati dal lavoratore assicurato e dal suo datore di lavoro ad un regime pensionistico nazionale, maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo, non costituisce l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate dal lavoratore, ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee. Detto importo può costituire il forfait di riscatto contemplato da detta disposizione dello Statuto del personale.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal Governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione del Granducato del Lussemburgo, con ordinanza 25 giugno 1981, dichiara:

La somma dei contributi versati dal lavoratore assicurato e dal suo datore di lavoro ad un regime pensionistico nazionale, maggiorati degli interessi composti del 4 % annuo, non costituisce l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione di anzianità maturate dal lavoratore, ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Co-

munità europee. Detto importo può costituire il forfait di riscatto contemplato da detta disposizione dello Statuto del personale.

Due Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della seconda Sezione

O. Due

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 18 FEBBRAIO 1982

Signor Presidente,
Signori giudici,

1. In questo procedimento pregiudiziale siete chiamati a risolvere un altro problema di interpretazione dell'articolo 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari: cioè di una norma che recentemente avete avuto occasione di prendere in esame nella causa 137/80 (Commissione c/ Regno del Belgio), decisa con sentenza del 20 ottobre 1981. La norma in questione conferisce al funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo aver avuto un altro impiego il diritto di far versare alle Comunità medesime.

«— sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,

— sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio».

La Corte di cassazione del Lussemburgo vi ha rivolto ora, nell'ambito di un ricorso proposto dalla Cassa pensioni impiegati privati contro il signor Léon Bodson, il quesito seguente: